



## Motivi della decisione

In data 10.8.2022 [REDACTED] veniva arrestato in esecuzione del mandato di arresto internazionale n. S8 16 Cr. 644 emesso il 13.8.2018 dal Tribunale distrettuale degli Stati Uniti, Distretto meridionale di New York, essendo indagato per il delitto di associazione a delinquere ("conspiracy") finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti, punito dal "Titolo 18 del US. Code sezione 1956 (h)", delitto che prevede una pena massima di venti anni di reclusione.

In data 11.8.2022 l'arresto veniva convalidato ed il [REDACTED] veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, successivamente sostituita con una misura non custodiale (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un giorno alla settimana).

Il 12.8.2022 nei confronti del [REDACTED] si procedeva all'interrogatorio previsto dall'art. 717 c.p.p.; l'estraddando non prestava il consenso all'estraddizione, invocando il principio del "ne bis in idem" con riferimento ad una condanna subita in Italia.

In data 23.9.2022 perveniva da parte dell'Autorità Giudiziaria Statunitense la richiesta di estraddizione, con allegazione della documentazione a sostegno.

Il Procuratore Generale chiedeva l'accoglimento della richiesta di estraddizione rilevando la sussistenza, nell'ipotesi in esame, del requisito della doppia incriminabilità previsto dal Trattato di estraddizione in vigore tra i due Paesi e la non configurabilità del divieto derivante dal principio del "ne bis in idem", previsto dal medesimo Accordo, e di altri motivi ostativi.

La difesa dell'estraddando si opponeva deducendo, in primo luogo, che il [REDACTED] era già stato condannato per i medesimi fatti con sentenza del Tribunale di Roma in data 12.12.2019 e successiva sentenza, di parziale riforma, emessa in data 16.7.2020 dalla Corte di Appello di Roma, divenuta definitiva in data 4.8.2020: con tali sentenze l'imputato è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa per il reato previsto dall'art. 648 bis c.p., commesso nel gennaio 2013 (si tratta di due fatti, come sarà meglio precisato nel prosieguo).

Inoltre, da parte dei difensori veniva depositato il decreto in data 24 agosto 2020 della Corte di appello di Budapest (Ungheria) con la quale l'autorità giudiziaria di quello Stato aveva respinto una richiesta di

estradizione avanzata dalle autorità degli Stati Uniti, fondata sul medesimo mandato di arresto che è alla base anche del presente procedimento.

Con sentenza emessa all'udienza del 27 ottobre 2022 questa Corte, terza sezione penale, ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione.

La sentenza è stata oggetto di ricorso per cassazione proposto dai difensori dell'estradando.

La Corte di cassazione, con sentenza emessa all'udienza del 9 febbraio 2023 e depositata il 9 maggio 2023, ha annullato la sentenza, disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte territoriale di Firenze per l'ulteriore corso.

L'annullamento è stato disposto in accoglimento del primo motivo di ricorso, a carattere pregiudiziale, rilevando la nullità derivante dalla mancata emissione del decreto di cui all'art. 704 comma 1 c.p.p.. I residui motivi di ricorso sono stati ritenuti assorbiti.

All'odierna udienza, instaurato in modo rituale il contraddittorio tra le parti, si è fatto luogo alla relazione e successivamente il Procuratore Generale e la difesa hanno formulato e illustrato le rispettive richieste: il PG ha chiesto l'accoglimento della domanda di estradizione; il difensore ne ha chiesto il rigetto.

Il difensore ha depositato, inoltre, una memoria e alcuni documenti. In particolare:

1. gli atti relativi all'esecuzione, nella forma dell'affidamento in prova al servizio sociale (al quale il ██████████ è stato ammesso con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 18 novembre 2022), della pena da scontare in relazione alla condanna ad anni quattro di reclusione di cui alla citata sentenza della Corte di appello di Roma in data 16 luglio 2020, divenuta irrevocabile;

2. la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Roma ex art. 425 c.p.p. nel procedimento nei confronti di ██████████, relativo a fatti di riciclaggio di denaro proveniente da reati di traffico di sostanze stupefacenti, imputazioni che traggono origine dalle indagini svolte anche nei riguardi del Rodante.

Sciogliendo la riserva, la Corte osserva quanto segue.

Ritiene la Corte che sussistano le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione, alla luce del mandato di arresto trasmesso dall'autorità estera e della esaustiva documentazione allegata, non essendovi alcuna necessità di ulteriori accertamenti o di richiedere l'integrazione di tale documentazione.

Non sussiste, in primo luogo, la violazione del principio del "ne bis in idem" invocata dai difensori dell'estraddando sotto il profilo dell'identità tra i reati previsti dall'art. 648 bis c.p., per i quali il ██████ è stato condannato in Italia in via definitiva, e il reato di "associazione a delinquere per commettere il reato di riciclaggio" contestato al ██████ dall'autorità giudiziaria statunitense.

L'insussistenza dell'identità tra i fatti si desume dagli atti allegati alla richiesta di estradizione e da quelli prodotti dalla difesa.

Va rilevato, in particolare, che la sentenza della Corte di appello di Roma ha ritenuto il ██████ responsabile di due specifici fatti di riciclaggio in concorso, realizzati entrambi nel gennaio 2013.

Il primo reato attiene all'aver trasferito in Messico la somma di 313.000 USD, in favore di ██████, "compiendo operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle predette somme", dopo aver ricevuto all'estero denaro contante proveniente dal reato di traffico di sostanze stupefacenti riferibile al medesimo ██████. La seconda imputazione è formulata in maniera analoga e fa riferimento all'aver trasferito in Messico la somma di 223.900 GBP, anch'essa derivante da una provvista costituita con i proventi del traffico di stupefacenti, con consumazione anche di questo reato nel mese di gennaio 2013.

Invece la richiesta di estradizione è relativa a un unico capo d'accusa, attinente a un reato a carattere associativo ("*conspiracy*"), che trae origine da condotte diverse e riferibili ad un arco temporale molto più ampio: "*Almeno a far data dal 2011 fino almeno al 2016 circa ... l'imputato ██████ ed altri, noti e ignoti, dolosamente si sono uniti, confederati e hanno convenuto uno con l'altro di violare le leggi in materia di riciclaggio di denaro degli Stati Uniti*" (così il capo d'accusa allegato alla richiesta di estradizione).

Va aggiunto che dall'allegata dichiarazione del Sostituto Procuratore del Distretto Meridionale di New York si evince che "*il reato di associazione a delinquere è un reato indipendente, separato e distinto dalla commissione di specifici reati sostanziali. Conseguentemente un associato a delinquere può essere considerato colpevole per il reato di associazione a delinquere anche*

*se il reato sostanziale sottostante che era lo scopo dell'associazione non è stato portato a termine".*

Dall'ulteriore dichiarazione giurata allegata alla richiesta di estradizione (dichiarazione sottoscritta da un funzionario della DEA) si evincono i tratti essenziali dell'indagine che ha condotto, secondo quanto esposto, all'incriminazione per il reato di associazione a delinquere di *"almeno dieci membri .. compreso ██████████"*, dell'organizzazione internazionale al centro dell'investigazione.

Nella dichiarazione si precisa che nel corso delle indagini la DEA ha raccolto prove della partecipazione di ██████████ all'associazione a delinquere *"mediante diversi metodi, compreso interrogatori di fonti riservate e collaboratori di giustizia, esame di documentazione bancaria, sorveglianza personale, intercettazione di comunicazioni elettroniche ed esami di messaggi di posta elettronica autorizzati da ordini appositi emessi dall'autorità giudiziaria. La DEA ha interrogato un complice di Rodante ("CC-1") il quale ha informato la DEA che Rodante ha partecipato al riciclaggio di centinaia di migliaia di dollari di proventi di stupefacenti introducendo tali proventi nel sistema bancario ungherese, e quindi trasferendoli a conti controllati dalla Banda ██████████ negli Stati Uniti e in Messico".*

Risulta quindi che ██████████ è accusato negli Stati Uniti, sulla base dell'esito di tali indagini, esclusivamente del reato di "conspiracy", che trova corrispondenza nella fattispecie prevista dall'art. 416 c.p..

Peraltro, il reato di conspiracy è espressamente considerato (dall'articolo II, paragrafo 2, del Trattato bilaterale di estradizione in data 13 ottobre 1983, modificato il 3 maggio 2006) nel novero di quelli che legittimano l'extradizione, purché (come più volte rilevato dalla giurisprudenza di legittimità) i reati fine dell'associazione a delinquere siano puniti penalmente anche nell'ordinamento italiano: condizione che nella specie pacificamente sussiste essendo l'associazione indicata nella richiesta estradizionale finalizzata al riciclaggio di proventi del narcotraffico.

In definitiva, posto che il reato associativo è autonomo e indipendente dai 'reati fine', si deve riconoscere che -come anticipato- non sussiste alcuna violazione del principio del "ne bis in idem": i fatti per i quali il ██████████ è stato condannato in Italia costituiscono esclusivamente l'esecuzione di due specifiche operazioni di riciclaggio, mentre il capo d'accusa formulato dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente attiene -per quanto detto- all'essersi associato con altri soggetti per commettere una pluralità di reati di riciclaggio, tra l'altro in un arco temporale molto più vasto (dal 2011 al 2016).

Anche le ulteriori osservazioni svolte dalla difesa sono da ritenere prive di fondamento e quindi da disattendere.

E' palese, in primo luogo, che dalla circostanza che l'autorità giudiziaria italiana, diversamente da quella degli Stati Uniti, non abbia ritenuto di contestare all'estradando il reato di partecipazione ad una associazione per delinquere non si possono trarre conseguenze in relazione all'accogliibilità della richiesta di estradizione sulla quale si provvede.

In realtà, dalla pur breve sintesi dei 'fatti' contenuta nelle dichiarazioni giurate allegate alla richiesta estradizionale emerge un quadro investigativo obiettivamente molto più ampio, fondato anche su dichiarazioni di collaboratori, che senza dubbio può giustificare la diversa contestazione.

In ogni caso, dalla formulazione delle imputazioni nel procedimento svoltosi dinanzi alla A.G. di Roma non si può certamente desumere una delibazione negativa, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, in merito alla sussistenza dell'associazione per delinquere oggetto dell'indagine della DEA e alla partecipazione del ██████ a tale organizzazione.

Quanto al rilievo, contenuto nella memoria difensiva depositata, secondo cui la stretta connessione tra i reati scopo e il delitto associativo *"giustificherebbe l'applicazione dell'istituto del reato continuato"*, mentre *"il diritto degli Stati Uniti non prevede la possibilità di calcolare le pene come delitto continuato, ma unicamente il cumulo aritmetico"*, appare sufficiente rilevare che la richiesta di estradizione degli Stati Uniti ha carattere 'processuale', essendo relativa all'esecuzione di un mandato di arresto, cosicché argomentazioni genericamente attinenti ad un ipotetico trattamento sanzionatorio appaiono non pertinenti: non vi è alcun elemento per ritenere che il ██████ in futuro possa essere sottoposto, nello Stato richiedente, a una pena contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano ovvero a trattamenti inumani o degradanti.

Anche la recente decisione dell'autorità giudiziaria di Roma in merito alla posizione di ██████ (vedi sentenza ex art. 425 c.p.p. del GUP di Roma in data 1.2.2023, depositata in cancelleria dalla difesa del ██████) è del tutto priva di rilievo nella presente procedura. A prescindere da ogni altra considerazione si deve rilevare che il GUP, nel dichiarare non luogo a procedere nei confronti del ██████ *"perché l'azione non può essere proseguita per bis in idem"*, ha espressamente evidenziato che negli Stati Uniti il ██████ risulta già giudicato, con sentenza definitiva, per più capi di imputazione: "non soltanto per partecipazione ad un'associazione a

delinquere”, ma anche “per effettive condotte di riciclaggio di denaro”, che sono state ritenute sovrapponibili a quelle di cui alle imputazioni successivamente formulate in Italia nei confronti del medesimo ██████. Diversa, come è evidente, è la situazione del ██████ dato che l’autorità richiedente ha dato atto di procedere esclusivamente per il reato associativo.

Per quanto riguarda le deduzioni che fanno riferimento alla decisione dell’Autorità Giudiziaria ungherese -che si è pronunciata negativamente sulla richiesta di estradizione formulata dagli Stati Uniti nei confronti del medesimo ██████- si deve osservare che non appare ricavabile dall’ordinamento un divieto di accoglimento di una richiesta di estradizione fondato su una precedente decisione anch’essa adottata in materia estradizionale, come quella adottata dall’A.G. di Budapest. Decisione peraltro basata sull’esame di una documentazione che non è affatto noto se fosse, o meno, effettivamente corrispondente a quella che è stata trasmessa dall’autorità degli Stati Uniti a sostegno della richiesta sulla quale si provvede in questa sede.

L’operatività di un divieto di bis in idem in materia estradizionale, in ambito comunitario, è stata desunta, dalla difesa del ██████, richiamando l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (c.d. Carta di Nizza) firmata il 7 dicembre 2000 e recepita nel nostro ordinamento attraverso l’art. 6 del Trattato UE. Quella disposizione, sotto la rubrica *“Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato”*, stabilisce che *“Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”*.

Il testo della disposizione limita l’operatività del principio ad ipotesi del tutto diverse da quella in esame: ipotesi nelle quali già esiste un accertamento definitivo, da parte di un’altra autorità giudiziaria dell’Unione Europea, in merito alla responsabilità di un determinato soggetto per il medesimo fatto di reato per il quale si procede. Anche dalla giurisprudenza di legittimità si evince che l’operatività del divieto di un secondo giudizio in ambito internazionale deve essere esclusa al di fuori di tale specifica ipotesi (si veda, in particolare, Cass. Sez. 6 sentenza n. 10085 del 14.1.2021 rv. 280720-01).

Nel caso in esame, va ribadito che deve escludersi che l’autorità degli Stati Uniti proceda nei confronti del ██████ per il medesimo fatto-reato.

La valutazione effettuata dalla Corte di Appello di Budapest, con una pronuncia emessa in sede esclusivamente estradizionale (essendo pacifico che in Ungheria non si è mai proceduto penalmente a carico del ██████ per i fatti in esame), non ha alcun effetto preclusivo rispetto alla decisione devoluta a questa Corte.

Pertanto, la Corte ritiene sussistenti tutte le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione, non sussistendo alcuna causa ostativa, non ravvisabile, come è evidente, neppure nell'essere in corso l'esecuzione della pena comminata in Italia all'estradando.

In merito alla possibilità della sospensione della consegna ai sensi dell'art. 709 c.p.p., è sufficiente ribadire che, come osservato dal P.G. nella sua requisitoria, si tratta di una decisione di competenza del Ministro della Giustizia e non di questa autorità giudiziaria.

P.Q.M.

La Corte

visto l'art. 704 c.p.p.,

dichiara sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dall'Autorità degli Stati Uniti d'America nei confronti di ██████ sulla base del mandato di arresto internazionale n. S8 16 Cr.644, emesso il 13.8.2018 dal Tribunale distrettuale degli Stati Uniti, Distretto meridionale di New York, quale indagato per il solo reato di associazione a delinquere ("conspiracy") finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al Ministero della Giustizia e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze il 20 giugno 2023

Il Consigliere estensore

Il Presidente